

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**SEDE DI ROMA****Sez. III – R.n. 4423/2024****RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI****Per**

- il dott. **Fatmir Shekaj**, C.F. SHKFMR82E14Z100X, nato a Vlore (Albania) il 14 maggio 1982, residente in L'Aquila (AQ), Via delle Aie, Località San Gregorio n. 8, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso introduttivo, dall'Avv. Paolo Colasante del Foro di Roma (C.F. CLSPLA84R16G878P, PEC: paolocolasante@ordineavvocatiroma.org, Fax: 06-92932420), elettivamente domiciliato presso lo Studio professionale di questi in Roma, Via Scirè n. 15

RICORRENTE**Contro**

- l'**Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"** (C.F. 80213750583) in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Roma (RM), Via Cracovia n. 50;

RESISTENTE**E nei confronti di**

- dott. **Armando Pellegrino**, C.F. PLLRND93M13H501Y, nato a Roma (RM) il 13 agosto 1993, residente in Ciampino (RM), Via XXIV Maggio n. 33;
- dott.ssa **Chiara Cilona**, C.F. CLNCHR82H62G273Q, nata a Palermo (PA) il 22 giugno 1982, residente in Roma (RM), Via Albalonga n. 7;

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO

(previa adozione di misure cautelari)

- del Decreto della Direttrice Generale n. 1811 del 20.07.2023 (successivamente modificato con Decreto della Direttrice Generale n. 1984 del 07.08.2023), che ha indetto un *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, di cui uno riservato prioritariamente ai militari di truppa delle Forze Armate ai sensi degli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66 del 2010, presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per le esigenze dell'Amministrazione Generale e delle strutture dell'Ateneo”* (doc. 5 allegato al ricorso introduttivo);

- dell'avviso pubblicato in data 22.02.2024, con il quale l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha dato comunicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, escludendo l'odierno ricorrente (doc. 7 allegato al ricorso introduttivo);

- del Decreto della Direttrice n. 1197/2024 (prot. n. 0019220 del 10.04.2024) con il quale sono stati approvati gli atti del concorso in oggetto e la relativa graduatoria finale di merito (doc. 11 allegato al ricorso introduttivo);

- di tutti i verbali prodotti dalla Commissione esaminatrice del concorso e, in particolare, i nn. 1, 4 e 5 (doc. 12, 15 e 16 allegati al ricorso introduttivo), rispettivamente relativi alla definizione dei criteri di valutazione della prova scritta, allo svolgimento della prova scritta e alla correzione della prova scritta;

- nonché di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, che sia lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

FATTO

a) L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", con Decreto della Direttrice Generale n. 1811 del 20.07.2023 (successivamente modificato con Decreto della Direttrice Generale n. 1984 del 07.08.2023), ha indetto un "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EPI, area amministrativa gestionale, di cui uno riservato prioritariamente ai militari di truppa delle Forze Armate ai sensi degli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66 del 2010, presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per le esigenze dell'Amministrazione Generale e delle strutture dell'Ateneo" (doc. 5 allegato al ricorso introduttivo).

b) L'odierno Ricorrente, il dott. Fatmir Shekaj, ha tempestivamente presentato la propria candidatura (doc. 10 allegato al ricorso introduttivo) e, superata la prova preselettiva svoltasi in data 04.12.2023, è stato ammesso alla prova scritta del 05.12.2023 (doc. 6 allegato al ricorso introduttivo).

c) In data 22.02.2024, a seguito della valutazione della prova scritta, l'Amministrazione resistente ha pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale (doc. 7 allegato al ricorso introduttivo), il quale non contempla il nominativo del dott. Fatmir Shekaj.

d) In data 23.02.2024, l'odierno Ricorrente ha inoltrato a mezzo PEC all'Amministrazione resistente una richiesta di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 (doc. 1, 2, 3 e 4 allegati al ricorso introduttivo), con la quale veniva richiesta l'esibizione dei seguenti documenti e atti:

- copia di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in merito alla procedura in oggetto;

- copia delle prove scritte svolte dai 17 candidati ammessi alle prove orali, nonché copia della prova scritta del ricorrente;

- le domande di partecipazione al concorso dei 17 candidati che hanno superato la prova scritta;

- gli indirizzi di residenza indicati dai 17 candidati che hanno superato la prova scritta ai fini della notifica dell'eventuale ricorso giurisdizionale.

Nella stessa data la suddetta istanza veniva ricevuta e protocollata dall'Amministrazione (doc. 4 allegato al ricorso introduttivo), e infine trasmessa ai competenti Uffici (doc. 8 allegato al ricorso introduttivo).

e) Nonostante diversi solleciti, fra cui quello a mezzo posta elettronica del 27.03.2024 (doc. 9 allegato al ricorso introduttivo), ossia già oltre il termine di 30 giorni di cui al comma 4 dell'art. 25 della Legge n. 241 del 1990, l'Amministrazione non ha dato tempestivo riscontro dell'istanza di accesso agli atti, obbligando l'odierno ricorrente a proporre in data 09.04.2023 un ricorso *ex art. 116 C.p.A.* presso questo Ecc.Mo Tribunale Regionale (R.n. 3814/2024).

f) Soltanto in data 12.04.2024 l'Amministrazione – preso atto della pendenza del ricorso *ex art. 116 C.p.A.* – ha dato riscontro rispetto a quanto richiesto con la sopra citata richiesta di accesso (doc. 17 allegato al ricorso introduttivo), producendo i verbali della Commissione esaminatrice, le prove scritte dei diciassette candidati ammessi alla prova orale (doc. 18 allegato al ricorso introduttivo) e le relative domande di partecipazione al concorso, nonché la prova scritta svolta dal ricorrente (doc. 19 allegato al ricorso introduttivo).

g) Il 10.04.2024 l'Università ha pubblicato sul proprio sito il Decreto della Direttrice n. 1197/2024 (prot. n. 0019220 del 10.04.2024) con il quale sono stati approvati gli atti del concorso in oggetto e la relativa graduatoria finale di

merito (doc. 11 allegato al ricorso introduttivo).

h) Con atto di ricorso del 19 aprile 2024, il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva, deducendo una prima doglianza sulla legittimità dei criteri di valutazione della prova scritta e riservando motivi aggiunti nei termini di rito all'esito dell'esame dei documenti ricevuti in riscontro all'istanza di accesso agli atti.

i) Tale esame conferma e rafforza il motivo di ricorso già articolato nell'atto introduttivo e ne fonda di ulteriori. Pertanto, l'odierno ricorrente impugna tutti gli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Sull'illegittimità dei criteri di valutazione della prova scritta – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 d.P.R. n. 487/1994. e 97 Cost.

Illegittimità per manifesta irragionevolezza e illogicità – Sin dal ricorso principale si è denunciata l'illegittimità dell'operato della Commissione giudicatrice con particolare riferimento alla definizione dei criteri di valutazione per le prove scritte (cfr. verbale di cui al doc. 12 allegato al ricorso introduttivo).

Nell'odierna sede si ribadiscono le argomentazioni svolte in merito e se ne aggiungono delle ulteriori (che, per comodità di lettura, si riportano in grassetto onde evidenziare i passaggi aggiunti).

I criteri di valutazione per le prove scritte sono stati così definiti dalla Commissione esaminatrice:

“[I]a Commissione, preso atto di quanto previsto dal Bando di concorso, stabilisce che la prova scritta sia valutata secondo i seguenti criteri:

1. Attinenza dell'elaborato al tema proposto: Max punti 10

2. *Completezza descrittiva (anche sotto il profilo normativo): Max punti 10*

3. *Chiarezza espositiva e capacità di sintesi: Max punti 10*

La prova d'esame scritta si intende superata se il candidato avrà riportato una votazione minima di 21/30.

Tenuto conto che per la valutazione della prova scritta sono disponibili 30 punti, la commissione stabilisce che il punteggio massimo attribuibile è pari a 30.

La commissione procederà collegialmente alla valutazione della prova scritta applicando tutti i criteri sopra sopracitati con l'attribuzione di un voto numerico in trentesimi”.

In merito, si rilevava che è ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene legittimo l'utilizzo di indicatori numerici quale strumento di valutazione nelle procedure concorsuali soltanto allorquando la Commissione giudicatrice abbia definito criteri di massima capaci di agganciare ciascun punteggio ad un preciso giudizio.

In altri termini, si ritiene che nell'ambito dell'accesso al pubblico impiego ciascuna commissione giudicatrice possa sì adoperare valori numerici in sede di valutazione, ma soltanto nel momento in cui questi ultimi siano capaci di esprimere una motivazione non equivoca e comunque pienamente trasparente.

È solo in tal modo, infatti, che il giudizio numerico assume la capacità di esprimere il giudizio tecnico discrezionale cui è tenuta la commissione, il quale appare necessariamente fondato su una pluralità di fattori che non possono non essere intellegibili dal candidato. Diversamente opinando, sganciando cioè l'utilizzo degli indicatori numerici da predeterminati criteri di attribuzione, non potrebbe più parlarsi di discrezionalità tecnica bensì di un vero e proprio

arbitrio dell'Amministrazione in sede di valutazione.

Come si ricordava, è in questo senso che milita ormai un unanime indirizzo giurisprudenziale secondo cui: *“il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n.2573 e sez. III, 29/04/2019, n.2775) [...] la mancata previsione di criteri integrativi e di dettaglio e della esplicitazione delle modalità di assegnazione dei punteggi ha reso impossibile al singolo candidato, e poi al giudice, di ricollegare l’attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata. Al fine di rendere intelligibile il percorso motivazionale, la Commissione avrebbe dovuto dettagliare il contenuto di ciascun criterio ed assegnare, sempre per ciascun criterio, uno specifico e determinato punteggio. Nel caso in questione, invece, la Commissione si è limitata ad indicare un complessivo voto numerico per tutti i criteri, privi oltretutto di elementi di specificazione, senza consentire al candidato, e quindi al giudice, di comprendere i motivi per i quali*

è stato attribuito quel punteggio» (così, di recente, Consiglio di Stato, sez. II, 27 aprile 2023, n. 4247; cfr. pure Cons. Stato, Adunanza plenaria n. 7 del 2017; Cons. Stato, sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913. Cons. St., sez. VI, 8 agosto 2008, n. 2128; Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 6228).

Nel caso di specie, appare evidente come i criteri stabiliti nel verbale n. 1 (doc. 12 allegato al ricorso introduttivo), nonché richiamati in sede di correzione delle prove scritte (doc. 15 allegato al ricorso introduttivo), appaiano del tutto arbitrari giacché la Commissione giudicatrice si è determinata soltanto nell'individuare un massimo di dieci punti per ciascuna componente valutativa [*“attinenza dell'elaborato al tema proposto”, “completezza descrittiva (anche sotto il profilo normativo)”, “chiarezza espositiva e capacità di sintesi”*], senza tuttavia esplicitare il collegamento fra ciascun virtuale punteggio numerico attribuito e un giudizio espressione di discrezionalità tecnica e senza neppure graduare sub-cornici di punteggio sulla base di indicatori riferibili al connesso descrittore (ad esempio, da 0 a 6 punti *“insufficiente”, “scarso”* o *“frammentario”*; da 7 a 8 punti *“sufficiente”, “soddisfacente”, ecc.*).

Tutto ciò comporta una evidente illegittimità giacché, proprio alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza, una siffatta definizione dei criteri di valutazione finisce con il produrre almeno due gravi distorsioni della fisiologia di una procedura concorsuale: da una parte, il candidato viene a conoscenza della valutazione della propria prova esclusivamente tramite dati numerici che rendono inintelligibile la base motivazionale fatta propria dalla Commissione giudicatrice; dall'altra, la circostanza che la prova orale si ritiene superata esclusivamente con il raggiungimento di una votazione minima di 21/30 ammette la possibilità che – almeno virtualmente – possa ritenersi sufficiente

un elaborato affetto da insufficienze in uno dei tre criteri richiamati poco sopra, senza che però questa eventualità sia stata *ex professo* considerata dalla Commissione (magari ammettendo che le insufficienze possano essere compensate laddove non siano eccessivamente gravi).

Circostanza, quest'ultima, che – presumendo che la sufficienza complessiva (21/30) si rifletta proporzionalmente sulle 3 componenti oggetto di giudizio e, dunque, la si raggiunga con 7/10 punti in ciascuna di esse – si verifica rispetto a ben 7 prove scritte su 24 (quasi il 30% del totale!) e, nello specifico, relativamente ai seguenti ID (e corrispondenti cognomi dei candidati): 256354 (Orlando); 391361 (D'Angelo P.); 377126 (Angelucci); 076192 (Maggioli); 411373 (Stornata); 141704 (Gallini); 350909 (Sparatore).

E ciò si verificherebbe anche laddove si assumesse – sempre per ipotesi, visto che la Commissione non lo specifica – che la sufficienza per ciascun criterio sia raggiunta con il “classico” punteggio di 6/10, anche se poi un'eventuale attribuzione di tre sufficienze parziali sui tre criteri (per un totale di 18/30 punti) non sarebbe in grado di fondare la sufficienza complessiva, che si raggiunge solo con 21/30 punti.

In ogni caso, persino assumendo questo non esplicitato criterio, se ne avrebbe che la prova scritta di cui all'ID n. 141704 (Gallini) otterrebbe il voto complessivo di 21/30, ma con una insufficienza (punti 5/10) rispetto alla “*chiarezza espositiva e capacità di sintesi*”.

Per giunta, l'esame analitico dei documenti ricevuti in riscontro all'istanza di accesso agli atti non soccorre in alcun modo a rendere intelleggibili i criteri adottati dalla Commissione, posto che né nel verbale relativo alla

correzione della prova scritta (doc. 16 allegato al ricorso introduttivo), né sui singoli elaborati dei candidati (doc. 18-19 allegati al ricorso introduttivo) compare per ciascuno di quest'ultimi alcun "giudizio esteso" della Commissione, idoneo a compensare in qualche modo il vizio originario derivante dalla fissazione di criteri imprecisi, irragionevoli e inadeguati a ricostruire il percorso logico seguito nell'attribuzione dei punteggi.

Vizio, questo, che dunque non può che inficiare anche e soprattutto il giudizio ricevuto dall'odierno ricorrente, il quale solo adesso (dopo il riscontro all'istanza di accesso agli atti) ha potuto verificare che la sua asserita insufficienza complessiva (punti 17/20) deriva dalla sommatoria di punteggi (8/10 per attinenza; 4/10 per completezza descrittiva; 5/10 per chiarezza espositiva) che rappresentano invero valutazioni numeriche prive di senso logico, in quanto non legate ad alcun indicatore idoneo a consentirgli di ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione nell'attribuirli, né idonee a lasciargli comprendere a quali presunte mancanze essi siano dovuti.

Peraltro, vale la pena rilevare che nel seguente motivo di ricorso si avrà cura di porre all'attenzione del Collegio giudicante come invero la prova scritta del ricorrente sia stata assolutamente paragonabile – e persino migliore! – di altre prove che hanno invece ottenuta la sufficienza complessiva (21/30 punti), con conseguente ammissione all'orale del relativo candidato.

Per tutti questi motivi, si ritiene che simili aberrazioni rendano *prima facie* evidente l'illegittimità dei criteri posti dalla Commissione per la valutazione

della prova scritta della selezione *de qua*, in spregio o ogni principio posto a fondamento del modello concorsuale di cui all'art. 97 Cost. nonché del principio di trasparenza espresso dall'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Si chiede dunque che il Tribunale adito voglia annullare gli atti impugnati, eventualmente nei limiti dell'interesse del ricorrente a ottenere una nuova valutazione della propria prova scritta con giudizio esteso-discorsivo ovvero con giudizio numerico, previa riformulazione e precisazione dei criteri stessi.

2. Sull'irragionevolezza delle valutazioni operate dalla Commissione

esaminatrice anche in prospettiva di valutazione comparativa – Nel punto

2) ricorso introduttivo si è formulata riserva di articolare ulteriori e più approfonditi motivi una volta esaminate – anche tramite valutazione comparativa – le prove scritte svolte dai candidati ammessi all'orale e dal Dott. Shekaj, giunte a conoscenza di quest'ultimo solo il 12 aprile 2024.

Tale riserva può oggi essere sciolta agevolmente in pieno favore del dott. Shekaj (come sopra accennato), il quale ha senz'altro svolto prove scritte non solo paragonabili, ma persino migliori di quelle di taluni candidati.

Ciò che non potrà sfuggire al Collegio adito alla luce della traccia assegnata ai candidati, su cui questo Tribunale vanta la massima competenza: *“Premessi brevi cenni sui ‘principi generali’ di cui al D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, il candidato si soffermi sulla procedura per l'affidamento diretto di servizi e forniture”*.

Onde rendere plastica e palese l'irragionevolezza della valutazione del dott. Shekaj anche in prospettiva comparativa con altri candidati, si sono svolte due

analisi riversate nelle Tabelle in calce al presente atto (da intendersi parte integrante del presente atto), entrambe di carattere contenutistico e di cui la prima maggiormente estesa e, perciò, limitata a prendere in considerazione – a titolo esemplificativo – solo alcune delle prove scritte svolte da candidati ammessi alla successiva prova orale; l'altra maggiormente schematica e che interessa invece tutti gli elaborati degli ammessi al colloquio.

2.1. La prima comparazione (**Tabelle nn. 1, 2, 3 e 4**) è stata svolta suddividendo lo svolgimento della prova scritta effettuato dai candidati posti a confronto in 8 argomenti (Premessa; Le innovazioni; I tre principi fondamentali; Gli altri principi; Procedure di affidamento: premessa; Procedure per lavori; Procedure per servizi; Affidamenti *in house providing*; MEPA, CONSIP) e riportando tutto lo svolgimento stesso – suddiviso per brani – nelle relative caselle.

Le 4 tabelle riportano – con il criterio appena esposto – nella seconda colonna i brani del compito del dott. Shekaj (ID 250712) e nella terza colonna i brani di quello del posto a confronto, ossia:

- **Tabella n. 1:** ID 377126 (Angelucci) – Valutazione ricevuta: 22/30;

- **Tabella n. 2:** ID 136905 (Prosperi) – Valutazione ricevuta: 21/30;

- **Tabella n. 3:** ID 013083 (Colitti) – Valutazione ricevuta: 28/30;

- **Tabella n. 4:** ID 457310 (Potenzi) – Valutazione ricevuta: 24/30.

La comparazione è dunque effettuata rispetto a prove scritte variamente graduate dalla Commissione esaminatrice, in quanto prende in considerazione prove scritte che hanno ricevuto valutazioni vicine alla sufficienza (**Tabelle nn. 1 e 2**), medie (**Tabella n. 4**) e prossime al massimo punteggio (**Tabella n. 3**).

In tutti i casi la comparazione è visibilmente a favore del dott. Shekaj, il quale

ha “riempito” di pertinente contenuto tutte le caselle relative agli 8 argomenti individuati, mentre così non è per gli altri 4 candidati posti a confronto, in quanto costoro non considerano e non sviluppano affatto rispettivamente 5, 4, 5 e 4 argomenti degli 8 individuati.

2.1.1. Ancor più nello specifico può riscontrarsi che le **Tabelle nn. 1, 2, 3 e 4** dimostrano le seguenti oggettive carenze degli elaborati esaminati:

a) prova scritta del dott. Angelucci – Risulta, fra l’altro

- non esposto il sistema degli altri principi;
- non effettuata una distinzione chiara acquisto di beni e acquisto di servizi;
- non dettagliate in modo analitico le soglie;
- non considerato in alcun modo l’*in house providing*;
- non considerato in alcun modo il MEPA e la CONSIP;

b) prova scritta del dott. Prospero – Risulta, in modo del tutto analogo al precedente candidato, fra l’altro

- non esposto il sistema degli altri principi;
- non effettuata una distinzione chiara acquisto di beni e acquisto di servizi;
- non dettagliate in modo analitico le soglie;
- non considerato in alcun modo l’*in house providing*;
- non considerato in alcun modo il MEPA e la CONSIP;

c) prova scritta del dott. Colitti – Risulta, fra l’altro

- per nulla trattati o anche solo accennati gli altri principi;
- non esposta nessuna distinzione tra affidamento per lavori e affidamento per servizi;
- non fatto alcun riferimento all’*in house providing*;
- esposto solo un brevissimo e indiretto cenno alle piattaforme elettroniche;

- riportati commenti che nulla aggiungono alla spiegazione dell'argomento;

d) prova scritta della dott.ssa Potenzi – Risulta, fra l'altro

- non effettuata una distinzione chiara acquisto di beni e acquisto di servizi;

- non dettagliate in modo analitico le soglie;

- non considerato in alcun modo l'*in house providing*;

- non considerato in alcun modo il MEPA e la CONSIP.

Carenze, queste, che invece non inficiano l'elaborato del dott. Shekaj, che ha trattato tutti gli aspetti coinvolti dalla traccia d'esame e a cui però è stata irragionevolmente e ingiustamente attribuita una votazione insufficiente.

2.2. La seconda comparazione "schematica" è stata svolta sia in generale (**Tabella n. 5**), sia con specifico riferimento all'argomento maggiormente rilevante e caratterizzante il tema proposto, ossia la "*procedura per l'affidamento diretto di servizi e forniture*" (**Tabella n. 6**).

2.2.1. Da una prospettiva generale (**Tabella n. 5**), l'esame comparato di tutti gli elaborati può essere agevolmente e oggettivamente svolto definendo analiticamente, con maggior dettaglio, i sub-argomenti la cui trattazione integra lo sviluppo del tema assegnato. Poiché la prova ha avuto ad oggetto il seguente quesito: "*Premessi brevi cenni sui 'principi generali' di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il candidato si soffermi sulla procedura per l'affidamento diretto di servizi e forniture*", è possibile enucleare i seguenti sub-argomenti:

- per quanto attiene ai brevi cenni sui "principi generali":

1) Principio di risultato, art. 1, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

2) Principio della fiducia, art. 2, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

3) Principio dell'accesso al mercato, art. 3, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

4) Principio di buona fede e di tutela dell'affidamento, art. 5, D. Lgs. 31 marzo

2023, n. 36;

5) Principio di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, art. 6, D. Lgs. 31 marzo

2023, n. 36;

6) Principio di auto-organizzazione amministrativa, art. 7, D. Lgs. 31 marzo

2023, n. 36;

7) Principio di autonomia contrattuale, art. 8, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

8) Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, art. 9, D. Lgs. 31

marzo 2023, n. 36;

9) Principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione,

art. 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- per quanto attiene i principi del vecchio codice richiamati con il D. Lgs. n.

36/23:

10) Principio di trasparenza, art. 29, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

11) Principio di rotazione, art. 36, comma 7, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

12) Principio di non discriminazione, art. 30, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- per quanto riguarda le procedure di affidamento:

13) per gli appalti pubblici sotto soglia, artt. 48 e segg., D. Lgs. 31 marzo 2023,

n. 36;

14) per i settori speciali, artt. 141 e segg., D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- per quanto attiene ad altri argomenti:

15) il ricorso alle piattaforme elettroniche: Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA) e Concessionaria Servizi Informativi Pubblici

(CONSIP), art. 25, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

16) il ricorso all'affidamento *in house providing*, art. 7, commi 2 e 3, D. Lgs. 31

marzo 2023, n. 36.

La **Tabella sinottica n. 5**, dove viene riportata l'avvenuta od omessa trattazione di ciascuno dei 16 sub-argomenti appena elencati da parte di tutti i candidati ammessi all'orale e dal dott. Shekaj rende pienamente evidente l'irragionevolezza e l'illogicità delle votazioni assegnate: il ricorrente, pur avendo trattato tutti e 16 gli argomenti di dettaglio del tema assegnato, ha ottenuto la votazione più bassa e non è stato ammesso alla prova orale.

Appare perciò in modo cristallino l'irragionevolezza delle valutazioni effettuate dalla Commissione esaminatrice.

2.2.2. Come si accennava, l'analisi svolta sulle valutazioni assegnate agli elaborati, può essere ulteriormente integrata dall'esame dello svolgimento dell'argomento maggiormente rilevante e caratterizzante il tema proposto, ossia la *“procedura per l'affidamento diretto di servizi e forniture”* (**Tabella n. 6**).

Anche in questo caso, è possibile definire una griglia contenente le argomentazioni necessarie per una compiuta trattazione dell'argomento, così come disciplinato dagli artt. 50 ss. del D.Lgs. n. 36 del 2023.

In tal senso, rilevano i seguenti sub-argomenti:

- 1) distinzione tra lavori da un lato e servizi e forniture dall'altro;
- 2) procedura per importi inferiori a 140.000 euro;
- 3) procedura per importi superiori a 140.000 euro, ma inferiori 1.000.000 di euro;
- 4) procedura per importi compresi tra 1.000.000 di euro e la soglia comunitaria;
- 5) la motivazione della decisione a contrarre quale elemento essenziale;
- 6) il nominativo del RUP quale elemento essenziale;
- 7) altri elementi quali delibere, copertura finanziaria, documento biennale per i servizi, ecc.

Anche la relativa tabella sinottica (**Tabella n. 6**) conferma l'irragionevolezza e l'illogicità delle valutazioni assegnate, quanto meno in una prospettiva comparativa con le valutazioni assegnate al ricorrente che risulta aver trattato il maggior numero di argomenti sia in riferimento all'inquadramento generale del tema, sia in riferimento alla trattazione specifica dell'affidamento diretto di servizi e forniture.

Ciò appare tanto più irragionevole e illogico alla luce dei tre elementi di valutazione delineati dalla Commissione (per quanto indefiniti nei criteri, come argomentato nel primo motivo di ricorso).

Infatti, appare del tutto paradossale che a tutti gli elaborati considerati (con la sola eccezione dell'elaborato ID 136905 – Prospero) sia stato attribuito il massimo del punteggio (10/10) per il primo elemento di valutazione ("*Attinenza dell'elaborato al tema proposto*"), mentre la votazione attribuita al ricorrente è inferiore (8/10), nonostante questi abbia sistematicamente trattato più argomenti e aspetti di dettaglio. Ci si chiede invero come possano essere più attinenti trattazioni maggiormente incomplete rispetto a quella del ricorrente.

Del pari, con riferimento al secondo elemento oggetto di valutazione ("*Completezza descrittiva*"), ci si chiede – retoricamente – come sia stato possibile attribuire a tutti gli elaborati valutati positivamente votazioni sempre maggiori rispetto a quella del ricorrente, se il tema risulta sistematicamente meno sviluppato rispetto alla trattazione del dott. Shekaj.

E ancora è incongruo e irragionevole che accada la stessa cosa anche con riguardo all'ultimo elemento oggetto di valutazione ("*Chiarezza espositiva*") se molti argomenti non vengono affatto esposti da parte dei candidati valutati positivamente.

Si chiede, pertanto, che il Tribunale adito – eventualmente nei limiti dell’interesse del ricorrente a ottenere una nuova valutazione della prova scritta onde accedere a quella orale – dichiari l’illegittimità e, dunque, pronunci l’annullamento degli atti impugnati, con specifico (e non esclusivo) riferimento al verbale n. 1 della Commissione esaminatrice, recante illegittimi criteri di valutazione della prova scritta; al verbale n. 5, recante una conseguentemente irragionevole correzione della prova scritta; all’avviso di convocazione alla prova orale e alla graduatoria nella parte in cui entrambi escludono il ricorrente.

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus boni iuris*, si rinvia ai motivi di diritto ampiamente illustrati *supra*.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, occorre evidenziare che, in mancanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati, le aspettative di progressione di carriera del ricorrente – già nei ruoli del personale di categoria D, area amministrativo-gestionale, area economica D1, dell’Università di L’Aquila – subirebbero una lunga e indebita compressione, verosimilmente irrisolvibile o non agevolmente sanabile se si attendessero le consuete tempistiche processuali ordinarie.

Infatti, è noto che questo momento è particolarmente propizio per l’accesso al pubblico impiego, in quanto le Amministrazioni, fra cui le Università, presentano gravi carenze di organico anche a causa del blocco concorsuale del recente passato e, dunque, necessitano di assorbire molte figure professionali, fra cui *in primis* quelle maggiormente qualificate (come le categorie EP del comparto università) e, per farlo, hanno anche la possibilità di avvalersi delle

graduatorie di altri Enti omologhi. Pertanto, la presenza del dott. Shekaj nella graduatoria di merito come idoneo potrebbe determinare un suo sollecito assorbimento (non solo nell'Università che ha bandito il concorso).

Inoltre, benché la simultaneità della valutazione dei candidati sia ormai impossibile, appare evidente che la sospensiva consentirebbe quanto meno che la Commissione esaminatrice – in stessa o diversa composizione – possa procedere a esprimere i propri giudizi entro un arco di tempo ragionevolmente prossimo allo svolgimento dell'intera procedura, anche per garantire un'armonia di valutazione – temporale e di merito – rispetto agli altri candidati.

Valga poi la pena osservare che, come risulta dalla documentazione allegata ai fini dell'esenzione dal versamento del C.U., il dott. Shekaj è l'unico percettore di reddito del proprio nucleo familiare (costituito altresì dal proprio padre e dalla propria madre, rispettivamente di 73 e 71 anni d'età). In questa condizione, l'acquisizione di una superiore mansione lavorativa e della corrispondente maggior retribuzione risulterebbe decisiva per un maggior benessere del nucleo familiare stesso o – per dirla con l'art. 36 della Costituzione – per assicurargli un'esistenza libera e dignitosa. In tal senso, non appare inutile rilevare che, oltre alla maggiore retribuzione prevista dal CCNL di riferimento, al personale che si trova nell'area delle elevate professionalità deve essere attribuita la c.d. "posizione organizzativa", che comporta un ulteriore significativo emolumento. Di qui, l'ulteriore importanza di poter avere la *chance* di accedere tempestivamente alla prova orale ai fini di un'eventuale inclusione in graduatoria in posizione utile.

In subordine, considerata la fondatezza delle ragioni esposte, si chiede che l'On. Tribunale valuti la possibilità di fissare l'udienza di merito ai sensi del comma

10 dell'art. 55 del codice del processo amministrativo.

P.Q.M.

Si chiede che gli atti impugnati siano dichiarati illegittimi e, pertanto, annullati, previa emissione delle misure cautelari richieste.

Vinte le spese e competenze di giudizio.

Si dichiara che la presente procedura, di valore indeterminabile, afferisce alla materia del pubblico impiego e, pertanto, darebbe luogo al versamento del contributo unificato nella misura di euro 325,00, a cui tuttavia il ricorrente non è tenuto in ragione della propria situazione reddituale (doc. 20 allegato al ricorso introduttivo).

Roma, 10 giugno 2024

Avv. Paolo Colasante

TABELLA N. 1

COMPARAZIONE “ESTESA” DELLE PROVE SCRITTE SVOLTE DAI CANDIDATI SHEKAJ E ANGELUCCI

	Elaborato ID 250712 – dott. Shekaj	Elaborato ID 377126 – dott. Angelucci
Premessa	<p>Brevi cenni sui "principi generali" di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 3</p> <p>Il nuovo decreto legislativo 36/2023 è entrato in vigore dal 1° aprile 2023 ma operativo dal 1° luglio 2023. Fino al 31 dicembre 2023 sono previste delle deroghe dove si applicano anche delle norme del decreto legislativo 50/2016 (il precedente codice degli appalti). Entrerà in vigore a pieno regime il 1° gennaio 2024. Rispetto al codice precedente ci sono novità importanti, improntate dall'esigenza di snellire, rinnovare il codice attuale.</p> <p>Il testo è stato redatto da un gruppo di lavoro di magistrati del Consiglio di Stato per poi essere discusso in parlamento con importanti modifiche rispetto alla bozza iniziale che ha suscitato non poche polemiche, quali appalto integrato ecc.</p>	<p>Il decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 è stato pubblicato il 1° aprile 2023 ma ha iniziato la sua applicazione dal 1° luglio 2023. Dal 1° gennaio 2024 entrerà a regime.</p>
Le innovazioni	<p>Le novità importanti hanno riguardato i principi generali dove nel nuovo codice sono riportati nei primi 12 articoli. Con tali principi, non più richiamati semplicemente dalla legge 241/1990 come faceva il vecchio codice con integrazioni nell'art.30, il legislatore ha voluto dare più fiducia alle stazioni appaltanti e anche discrezionalità nel portare avanti le procedure. Ora sono previsti anche tempi più veloci, sia per i contratti ordinari che per i contratti speciali. Altre importanti novità ci sono per i responsabili dei progetti, per gli appalti di progettazione, non più organizzati in tre fasi, bensì in due.</p>	<p>Il decreto anche denominato Nuovo Codice degli Appalti ha apportato novità in particolare introducendo nella Prima Parte al Titolo Primo ben 10 "principi generali" di cui i primi 3 cosiddetti cardine del nuovo codice.</p>
I tre principi fondamentali	<p>Importantissimi i primi tre principi che elencati nei primi tre rispettivi articoli del codice:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Principio della fiducia (fiducia tra operatore economico e stazione appaltante, la fiducia verso chi dovrebbe lavorare nella realizzazione degli appalti e non più lo stallo con il precedente codice dove per la	<p>In particolare all'articolo 1 è definito il "principio del risultato" che pone l'attenzione sull'operato della pubblica amministrazione al fine di ottimizzare le tempistiche e l'economicità delle procedure, sempre in un'ottica di trasparenza e legalità, ma ponendo come obiettivo principale dell'attività amministrativa il raggiungimento del risultato.</p>

	<p>preoccupazione della responsabilità che ne derivava spesso l'inerzia erano frequenti e paralizzavano l'attività amministrativa),</p> <p>2. principio del risultato (consiste nella massima tempestività di portare il risultato che l'amministrazione si pone)</p> <p>3. principio di accesso al mercato (nel rispetto dei principi di proporzionalità e libera concorrenza)</p>	<p>All'articolo 2 viene enunciato il "principio della fiducia" intesa come maggiore autonomia decisionale del funzionario che ha maggiore fiducia dal sistema e dagli operatori del mercato. Anche la fiducia si muove nell'ottica del miglioramento delle tempistiche nel raggiungimento del risultato e anche per evitare il fenomeno della cosiddetta "burocrazia difensiva" ovvero l'aumento eccessivo della burocratizzazione delle procedure al fine di preservare l'attività dei funzionari da eventuali problemi giuridici civili o penali.</p> <p>All'articolo 3 viene enunciato il "principio dell'accesso al mercato" riferito agli operatori del mercato semplificando la partecipazione in un'ottica di trasparenza, legalità e di libera concorrenza.</p>
Gli altri principi	<p>e poi gli altri principi sotto elencati (non in ordine)</p> <p>4. Principio di buon andamento</p> <p>5. Principio di sussidiarietà e solidarietà orizzontale</p> <p>6. Principio di autonomia negoziale</p> <p>7. Principio di autorganizzazione</p> <p>8. Tassatività dei casi di esclusione</p> <p>9. Principio di buon fede e tutela dell'affidamento</p> <p>10 Principio di riorganizzazione dell'equilibrio contrattuale.</p> <p>Ovviamente sono sempre validi anche i principi del vecchio codice quali principio di trasparenza, di rotazione, (ora previsto solo per chi si è aggiudicato il precedente contratto e non più anche per chi era stato invitato) di non discriminazione ecc.</p>	
Procedure di affidamento: premessa	<p>Procedura per l'affidamento in generale e l'affidamento diretto di servizi e forniture.</p> <p>Per quanta riguarda le procedure di affidamento anche nel nuovo codice sono previste le procedure di affidamento sotto soglia europea e le procedure sopra la soglia europea. Intanto bisogna distinguere tra appalti/contratti in affidamento per i: a) lavori b) forniture e servizi e c) servizi speciali quali servizi per le mense scolastiche ecc.</p> <p>Le procedure sotto la soglia europea sono disciplinate dagli articoli 48-54 del nuovo codice, mentre quelle sopra la soglia sono disciplinati dagli articoli 70-76 del d.lgs. 36/2023.</p>	<p>I suddetti 3 principi cardine sono il filo conduttore di tutta la norma ed è particolarmente evidente nella procedura di affidamento diretto che è normato dall'articolo 50 del Nuovo Codice. In particolare gli affidamenti diretti per servizi e forniture (esteso anche per l'ingegneria, l'architettura e l'attività di progettazione) sono definiti per importi sotto i 140'000 euro. Si può ricorrere direttamente ad operatori attraverso ricerca diretta sul mercato purché gli operatori scelti abbiano una comprovata e documentata esperienza nell'attività oggetto dell'affidamento. Gli operatori possono essere selezionati anche da elenchi o albi presenti nell'ente. L'affidamento diretto è soggetto anche alla "rotazione degli affidamenti" tranne i casi in cui non è possibile. Con l'affidamento diretto così definito si assiste ad un cambio di passo rispetto al codice degli appalti precedente che invece prevedeva delle</p>

	<p>In particolare per i contratti sotto soglia per i lavori:</p>	<p>casistiche tassative per accedere all'affidamento diretto come per esempio l'urgenza o la mancanza di concorrenza. Infatti, con il nuovo codice e aumentata l'autonomia discrezionale e decisionale della pubblica amministrazione al fine di velocizzare le procedure per raggiungere il risultato sempre in ottica di economicità, trasparenza e legalità.</p> <p>L'art.50 del Nuovo Codice prevede, inoltre, che per affidamenti di servizi e forniture sopra i 140'000 euro, ma entro le soglie comunitarie, si possa ricorrere anche a procedure negoziate senza bando invitando 5 operatori di comprovata e documentata esperienza nell'attività oggetto dell'affidamento con possibilità di selezionare gli operatori anche da elenchi o albi presenti nell'ente.</p>
<p>Procedure per lavori</p>	<p>In particolare per i contratti sotto soglia per i lavori:</p> <p>a) per gli importi fino a 140 mila euro + iva sono previsti gli affidamenti diretti (anche senza consultare operatori economici o fare un'indagine di mercato) ma è richiesta la provata esperienza a chi viene affidato il contratto. Tale norma non era prevista dal vecchio codice per questo importo ma i decreti semplificazione (sia il primo che d. semplificazione bis) del 2020 e 2021 avevano derogato a tale codice precedente, che ricordo che l'affidamento diretto era previsto per gli importi fino a 40 mila euro (più iva per tutti gli importi, senza doverlo sottolineare ogni volta), e quindi il legislatore ha previsto di renderla operativa a tutti gli effetti (non più 139 mila ma 140 mila, c'è solo questa differenza con i decreti semplificazioni).</p> <p>b) sempre per i lavori, per importi da 140 mila fino a 1 milione di euro con procedura negoziata senza la previsione di un bando con la consultazione di almeno 5 operatori economici.</p> <p>c) per i lavori da 1 milione fino alla soglia comunitaria (che viene aggiornata periodicamente dalla Commissione europea) affidamento con procedura negoziata senza la previsione di un bando con la consultazione di almeno 10 operatori economici.</p>	

<p>Procedure per servizi</p>	<p>Per i servizi e forniture per:</p> <p>a) importi fino a 140 mila euro (art. 50 comma b) con affidamento diretto senza consultare operatori economici o fare un'indagine di mercato ma è richiesta la provata esperienza a chi viene affidato il contratto.</p> <p>Si può procedere con decisione di contrarre (non più delibera di contrarre) semplificato, come previsto dall'art. 17 del codice dove ci devono essere i riferimenti appena menzionati nel preambolo, nella decisione di contrarre ci devono essere altri elementi essenziali, quali la motivazione, il nominativo del RUP, previsione nel documento biennale per i servizi per importi sopra i 100 mila euro, la voce contabile, che sia stato deliberato dal CDA, (e nei casi previsti anche dal consiglio di dipartimento).</p> <p>b) importi da 140 mila euro fino alla soglia comunitaria con procedura negoziata senza la previsione di un bando con la consultazione di almeno 5 operatori economici.</p>	
<p>Affidamenti in house providing</p>	<p>Alcune forniture o servizi possono essere anche affidati in house, ovvero, la PA provvede a fornirle in proprio, o in casa (da qui il termine in house). Ovviamente ci devono essere i presupposti e il rispetto della normativa europea (direttive 2014/ 23, 24, 2 SCE) e quella nazionale (la legge partecipate del 2017). Nelle università tale affidamento è frequente, tramite CINECA, Biblos o fondazioni private delle università. Il legislatore europeo è intervenuto non di rado in questi casi perché ritiene che si possa ledere il principio di non discriminazione.</p>	
<p>MEPA, CONSIP</p>	<p>Ovviamente per gli importi più piccoli, spesso chiamati micro importi, il legislatore ha previsto e messo a disposizione alle stazioni appaltanti i mezzi idonei quali MEPA o CONSIP, quali piattaforme elettroniche, o committenti di approvvigionamento le quali si sono rivelati molto utili, perché riescono a fornire prezzi molto competitivi e perché la stazione appaltante deve solamente fare l'atto di acquisto, tutto il resto (la contrattazione</p>	

	<p>dei prezzi o l'accordo quadro), è stato fatto da tali committenti. Se la stazione appaltante non si rivolge a tali committenti deve motivare nella delibera a contrarre tale scelta.</p>	
--	---	--

TABELLA N. 2

COMPARAZIONE “ESTESA” DELLE PROVE SCRITTE SVOLTE DAI CANDIDATI SHEKAJ E PROSPERI

	Elaborato ID 250712 – dott. Shekaj	Elaborato ID 136905 – dott. Prospero
Premessa	<p>Brevi cenni sui "principi generali" di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 3</p> <p>Il nuovo decreto legislativo 36/2023 è entrato in vigore dal 1° aprile 2023 ma operativo dal 1° luglio 2023. Fino al 31 dicembre 2023 sono previste delle deroghe dove si applicano anche delle norme del decreto legislativo 50/2016 (il precedente codice degli appalti). Entrerà in vigore a pieno regime il 1° gennaio 2023. Rispetto al codice precedente ci sono novità importanti, improntate dall'esigenza di snellire, rinnovare il codice attuale.</p> <p>Il testo è stato redatto da un gruppo di lavoro di magistrati del Consiglio di Stato per poi essere discusso in parlamento con importanti modifiche rispetto alla bozza iniziale che ha suscitato non poche polemiche, quali appalto integrato ecc.</p>	<p>Il legislatore con il D.lgs. in oggetto ha ritenuto opportuno revisionare il codice degli appalti, alla luce del maxi finanziamento del PNRR che vede tutte le aziende pubbliche in prima linea nelle nuove tipologie di acquisti siano essi lavori o servizi e alla necessità di rendere più fluide tutte le procedure.</p>
Le innovazioni	<p>Le novità importanti hanno riguardato i principi generali dove nel nuovo codice sono riportati nei primi 12 articoli. Con tali principi, non più richiamati semplicemente dalla legge 241/1990 come faceva il vecchio codice con integrazioni nell'art.30, il legislatore ha voluto dare più fiducia alle stazioni appaltanti e anche discrezionalità nel portare avanti le procedure. Ora sono previsti anche tempi più veloci, sia per i contratti ordinari che per i contratti speciali. Altre importanti novità ci sono per i responsabili dei progetti, per gli appalti di progettazione, non più organizzati in tre fasi, bensì in due.</p>	
I tre principi fondamentali	<p>Importantissimi i primi tre principi che elencati nei primi tre rispettivi articoli del codice:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Principio della fiducia (fiducia tra operatore economico e stazione appaltante, la fiducia verso chi dovrebbe lavorare nella realizzazione degli appalti e non più lo stallo con il precedente codice dove per la	<p>il nuovo elaborato basa i suoi principi, oltre che su quelli genericamente previsti già nel precedente codice, su 3 nuovi cardini che sono: il principio di risultato, il principio di fiducia e quello di accesso al mercato, affrontati già nei primi commi.</p> <p>Il principio di risultato base le sue fondamenta, per quanto possa sembrare banale, proprio sul senso letterale della parola, per molto tempo i</p>

	<p>preoccupazione della responsabilità che ne derivava spesso l'inerzia erano frequenti e paralizzavano l'attività amministrativa),</p> <p>2. principio del risultato (consiste nella massima tempestività di portare il risultato che l'amministrazione si pone)</p> <p>3. principio di accesso al mercato (nel rispetto dei principi di proporzionalità e libera concorrenza)</p>	<p>funzionari preposti e le amministrazioni in generale erano concentrate sulle procedure, perdendo di vista quello che era il fine iniziale e cioè soddisfare un bisogno causando spesso attività più difensive che di ricerca della qualità ed efficienza.</p> <p>il principio della fiducia è una grande attenzione che il legislatore ha inserito come nuovo modello di tutela e rapporto con i funzionari preposti e con gli operatori economici.</p> <p>Con il nuovo codice all'articolo 45, per la prima volta nel pubblico impiego, è stato previsto che l'assicurazione per le attività di RUP e DEC siano a carico dell'amministrazione di provenienza, è stato anche rivisto il concetto di colpa grave riconducendolo alla violazione di legge o comportamenti dolosi, mentre i pareri dell'autorità competenti o giurisprudenziali non sono più vincolanti per l'attività dei funzionari preposti, scelta che ha suscitato non poche osservazioni da parte dell'ANAC.</p> <p>il principio dell'accesso di mercato si basa su 3 micro principi: l'imparzialità e la non discriminazione, la trasparenza/pubblicità e la proporzionalità, questa è una grande tutela per tutti gli operatori economici che si confrontano con le varie stazioni appaltanti, le procedure e i loro addetti non devono solo essere imparziali ma devono anche non discriminare nessuno, devono essere trasparenti nelle loro attività e dare la giusta pubblicità ad ogni step, il concetto di proporzionalità prevede che le scelte che si fanno devono essere quelle che comportano il minor sacrificio possibile sia della stazione appaltante che dell'operatore economico, si vince in questo modo come il fornitore non debba essere considerato solo un esecutore nell'interesse esclusivo della stazione appaltante.</p>
<p>Gli altri principi</p>	<p>e poi gli altri principi sotto elencati (non in ordine)</p> <p>4. Principio di buon andamento</p> <p>5. Principio di sussidiarietà e solidarietà orizzontale</p> <p>6. Principio di autonomia negoziale</p> <p>7. Principio di autorganizzazione</p> <p>8. Tassatività dei casi di esclusione</p> <p>9. Principio di buona fede e tutela dell'affidamento</p> <p>10. Principio di riorganizzazione dell'equilibrio contrattuale.</p> <p>Ovviamente sono sempre validi anche i principi del vecchio codice quali principio di trasparenza, di rotazione, (ora previsto solo per chi si è aggiudicato il precedente contratto e</p>	

	non più anche per chi era stato invitato) di non discriminazione ecc.	
Procedure di affidamento: premessa	<p>Procedura per l'affidamento in generale e l'affidamento diretto di servizi e forniture.</p> <p>Per quanta riguarda le procedure di affidamento anche nel nuovo codice sono previste le procedure di affidamento sotto soglia europea e le procedure sopra la soglia europea. Intanto bisogna distinguere tra appalti/contratti in affidamento per i: a) lavori b) forniture e servizi e c) servizi speciali quali servizi per le mense scolastiche ecc.</p> <p>Le procedure sotto la soglia europea sono disciplinate dagli articoli 48-54 del nuovo codice, mentre quelle sopra la soglia sono disciplinati dagli articoli 70-76 del d.lgs. 36/2023.</p> <p>In particolare per i contratti sotto soglia per i lavori:</p>	L'affidamento diretto rientra nelle procedure sotto soglia previste dagli articoli 48,49,50 del nuovo codice, l'articolo 49 prevede l'obbligo, per le stazioni appaltanti, della rotazione negli inviti agli operatori economici in modo da dare e garantire un maggior numero di accessi e valutazioni nel rapportarsi con il mercato.
Procedure per lavori	<p>In particolare per i contratti sotto soglia per i lavori:</p> <p>d) per gli importi fino a 140 mila euro + iva sono previsti gli affidamenti diretti (anche senza consultare operatori economici o fare un'indagine di mercato) ma è richiesta la provata esperienza a chi viene affidato il contratto. Tale norma non era prevista dal vecchio codice per questo importo ma i decreti semplificazione (sia il primo che d. semplificazione bis) del 2020 e 2021 avevano derogato a tale codice precedente, che ricordo che l'affidamento diretto era previsto per gli importi fino a 40 mila euro (più iva per tutti gli importi, senza doverlo sottolineare ogni volta), e quindi il legislatore ha previsto di renderla operativa a tutti gli effetti (non più 139 mila ma 140 mila, c'è solo questa differenza con i decreti semplificazioni).</p> <p>e) sempre per i lavori, per importi da 140 mila fino a 1 milione di euro con procedura negoziata senza la previsione di un bando con la consultazione di almeno 5 operatori economici.</p> <p>f) per i lavori da 1 milione fino alla soglia comunitaria (che viene aggiornata periodicamente dalla</p>	<p>Il principio di accesso diretto è regolamentato nell'articolo 50 ed è stato motivo di revisione da parte del legislatore soprattutto negli importi, oggi una stazione appaltante per procedure fino a 140000 euro può procedere nell'acquisto di servizi senza bando e in modo completamente discrezionale nella scelta dell'operatore sia rivolgendosi al mercato o per il tramite, se costituito, di un albo di fornitori precedente formato.</p> <p>i requisiti sono la manifestazione a contrarre e le motivazioni, l'importo di spesa, l'operatore economico prescelto, e chiaramente i requisiti generali, questo ha sollevato più di una preoccupazione da parte dell'ANAC che in una sua relazione ha evidenziato come questo possa creare una eccessiva libertà da parte di alcuni enti in relazione all'innalzamento delle soglie, si pensi ad esempio nei piccoli comuni dove quasi tutte le spese affrontate rientrerebbero in questo modo nell'affidamento diretto.</p> <p>Altra fattispecie prevista nell'articolo 50 è per le procedure sopra i 140000 euro e comunque entro i limiti dettati dall'articolo 14 del codice, in questo caso la procedura sarà sempre senza bando ma la stazione appaltante deve invitare almeno 5 operatori economici e affidare il servizio a chi farà l'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>si evince come la volontà del legislatore sia quella di garantire la celerità e i successivi risultati delle gare cercando di evitare procedure farraginose, viziate spesso da auto tutele eccessive dei funzionari preposti.</p>

	Commissione europea) affidamento con procedura negoziata senza la previsione di un bando con la consultazione di almeno 10 operatori economici.	
Procedure per servizi	<p>Per i servizi e forniture per:</p> <p>c) importi fino a 140 mila euro (art. 50 comma b) con affidamento diretto senza consultare operatori economici o fare un'indagine di mercato ma è richiesta la provata esperienza a chi viene affidato il contratto.</p> <p>Si può procedere con decisione di contrarre (non più delibera di contrarre) semplificato, come previsto dall'art. 17 del codice dove ci devono essere i riferimenti appena menzionati nel preambolo, nella decisione di contrarre ci devono essere altri elementi essenziali, quali la motivazione, il nominativo del RUP, previsione nel documento biennale per i servizi per importi sopra i 100 mila euro, la voce contabile, che sia stato deliberato dal CDA, (e nei casi previsti anche dal consiglio di dipartimento).</p> <p>d) importi da 140 mila euro fino alla soglia comunitaria con procedura negoziata senza la previsione di un bando con la consultazione di almeno 5 operatori economici.</p>	
Affidamenti in house providing	<p>Alcune forniture o servizi possono essere anche affidati in house, ovvero, la PA provvede a fornirle in proprio, o in casa (da qui il termine in house). Ovviamente ci devono essere i presupposti e il rispetto della normativa europea (direttive 2014/ 23, 24, 2 SCE) e quella nazionale (la legge partecipate del 2017). Nelle università tale affidamento è frequente, tramite CINECA, Biblos o fondazioni private delle università. Il legislatore europeo è intervenuto non di rado in questi casi perché ritiene che si possa ledere il principio di non discriminazione.</p>	
MEPA, CONSIP	<p>Ovviamente per gli importi più piccoli, spesso chiamati micro importi, il legislatore ha previsto e messo a disposizione alle stazioni appaltanti i mezzi idonei quali MEPA o CONSIP, quali piattaforme elettroniche, o committenti di approvvigionamento le</p>	

	<p>quali si sono rilevati molto utili, perché riescono a fornire prezzi molto competitivi e perché la stazione appaltante deve solamente fare l'atto di acquisto, tutto il resto (la contrattazione dei prezzi o l'accordo quadro), è stato fatto da tali committenti.</p> <p>Se la stazione appaltante non si rivolge a tali committenti deve motivare nella delibera a contrarre tale scelta.</p>	
--	---	--

TABELLA N. 3

COMPARAZIONE “ESTESA” DELLE PROVE SCRITTE SVOLTE DAI CANDIDATI SHEKAJ E COLITTI

	Elaborato ID 250712 – dott. Shekaj	Elaborato ID 013083 – dott. Colitti
Premessa	<p>Brevi cenni sui "principi generali" di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 3</p> <p>Il nuovo decreto legislativo 36/2023 è entrato in vigore dal 1° aprile 2023 ma operativo dal 1° luglio 2023. Fino al 31 dicembre 2023 sono previste delle deroghe dove si applicano anche delle norme del decreto legislativo 50/2016 (il precedente codice degli appalti). Entrerà in vigore a pieno regime il 1° gennaio 2023. Rispetto al codice precedente ci sono novità importanti, improntate dall'esigenza di snellire, rinnovare il codice attuale.</p> <p>Il testo è stato redatto da un gruppo di lavoro di magistrati del Consiglio di Stato per poi essere discusso in parlamento con importanti modifiche rispetto alla bozza iniziale che ha suscitato non poche polemiche, quali appalto integrato ecc.</p>	<p>La materia degli appalti pubblici ha, da tempo, postulato l'esigenza di un cambiamento della relativa disciplina giuridica, orientata a connotare di maggiore speditezza le procedure di appalto, pur senza sacrificare l'esigenza di tutelare il regolare e corretto svolgimento dei relativi procedimenti. Sulla base di tali premesse, infatti, l'ordinamento giuridico italiano ha accolto il nuovo codice dei contratti pubblici introdotto con D.LGs. 36/2023 ed efficace dal mese di luglio scorso, sebbene alcune norme in esso contenute attendono di entrare in vigore solo dal 1 gennaio 2024</p>
Le innovazioni	<p>Le novità importanti hanno riguardato i principi generali dove nel nuovo codice sono riportati nei primi 12 articoli. Con tali principi, non più richiamati semplicemente dalla legge 241/1990 come faceva il vecchio codice con integrazioni nell'art.30, il legislatore ha voluto dare più fiducia alle stazioni appaltanti e anche discrezionalità nel portare avanti le procedure. Ora sono previsti anche tempi più veloci, sia per i contratti ordinari che per i contratti speciali. Altre importanti novità ci sono per i responsabili dei progetti, per gli appalti di progettazione, non più organizzati in tre fasi, bensì in due.</p>	
I tre principi fondamentali	<p>Importantissimi i primi tre rispettivi articoli del codice:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Principio della fiducia (fiducia tra operatore economico e stazione appaltante, la fiducia verso chi dovrebbe lavorare nella realizzazione degli appalti e non più lo stallo con	<p>Gli orientamenti sopra citati trovano chiara esplicitazione nei primi articoli del codice stesso. L'art. 1, infatti, espone il principio del risultato, quale obiettivo cui tende intera disciplina codicistica. Il risultato è qui inteso quale miglior risultato utile alla P.A. da conseguire mediante procedure connotate proprio da speditezza e celerità, pur senza dimenticare l'esigenza economica sottesa ad un affidamento, che si</p>

	<p>il precedente codice dove per la preoccupazione della responsabilità che ne derivava spesso l'inerzia erano frequenti e paralizzavano l'attività amministrativa),</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. principio del risultato (consiste nella massima tempestività di portare il risultato che l'amministrazione si pone) 3. principio di accesso al mercato (nel rispetto dei principi di proporzionalità e libera concorrenza) 	<p>concretizza nel miglior risultato ottenibile dal rapporto qualità/prezzo.</p> <p>A seguire, poi, l'art. 2 dello stesso codice enuncia il principio della fiducia. Vale la pena sottolineare che tale principio è rivolto proprio alle stazioni appaltanti e, di guisa, al funzionario pubblico. Sebbene la lettura della prima parte della disposizione in esame sembri voler dire tutt'altro, atteso che rappresenta le ipotesi di condotte idonee a generare responsabilità per il funzionario, di fatto poi chiude con un salvagente, ciò nella misura in cui legittima le scelte ed i provvedimenti o atti amministrativi che siano motivatamente fondati, anche sulla sola base di un orientamento giurisprudenziale, piuttosto che sulla base di un parere emesso dall'autorità competente. In conseguenza di tale atteggiamento, l'ordinamento concede fiducia all'attività del pubblico funzionario, offrendo al medesimo tutti gli strumenti necessari per intraprendere una scelta che, motivata nei modi sopra esposti, lo libera dal timore di responsabilità personali legate al libero esercizio della sua funzione. Il principio della fiducia, quindi, assume grande rilievo nella misura in cui rende libero il funzionario di effettuare la scelta ritenuta migliore e più vantaggiosa per l'Ente, atteso che lo mette al riparo da possibili responsabilità che, troppo spesso, agiscono nel senso di limitare e costringere l'operato della P.A. verso scelte garantiste, ma non per questo utili al raggiungimento dei migliori risultati per l'Ente. D'ora in poi, nel dubbio interpretativo, il funzionario potrà osare operando una scelta motivata e fondata, senza timore di incorrere in ingiuste responsabilità. In tal senso, allora, vediamo che i due principi enunciati appaiono tra loro intimamente collegati, quasi a dover coesistere l'uno in ragione dell'altro.</p> <p>Non può sottacersi, a questo punto, della portata concreta dei principi enunciati dal codice, ed in special modo quelli di cui agli artt. 1, 2 e 3, atteso che essi saranno applicabili anche ai contratti c.d. "esclusi". Infatti, la lettera dell'art. 13 D. Lgs. 36/2023 chiarisce che, anche a quei contratti che, per loro natura e peculiarità non rientrano nell'ambito applicativo del codice (c.d. contratti esclusi), si applicano i principi statuiti negli artt. 1, 2 e 3. Non solo, l'intenzione del legislatore di dare piena e concreta attuazione ai principi contenuti nella prima parte del codice, si legge chiaramente nella disposizione che indica quegli stessi articoli come lo strumento messo a disposizione del fruitore del codice per dirimere eventuali dubbi interpretativi, una chiave di lettura dell'intero codice.</p>
--	---	--

<p>Gli altri principi</p>	<p>e poi gli altri principi sotto elencati (non in ordine)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Principio di buon andamento 5. Principio di sussidiarietà e solidarietà orizzontale 6. Principio di autonomia negoziale 7. Principio di autorganizzazione 8. Tassatività dei casi di esclusione 9. Principio di buona fede e tutela dell'affidamento 10. Principio di riorganizzazione dell'equilibrio contrattuale. <p>Ovviamente sono sempre validi anche i principi del vecchio codice quali principio di trasparenza, di rotazione, (ora previsto solo per chi si è aggiudicato il precedente contratto e non più anche per chi era stato invitato) di non discriminazione ecc.</p>	
<p>Procedure di affidamento: premessa</p>	<p>Procedura per l'affidamento in generale e l'affidamento diretto di servizi e forniture.</p> <p>Per quanta riguarda le procedure di affidamento anche nel nuovo codice sono previste le procedure di affidamento sotto soglia europea e le procedure sopra la soglia europea. Intanto bisogna distinguere tra appalti/contratti in affidamento per i: a) lavori b) forniture e servizi e c) servizi speciali quali servizi per le mense scolastiche ecc.</p> <p>Le procedure sotto la soglia europea sono disciplinate dagli articoli 48-54 del nuovo codice, mentre quelle sopra la soglia sono disciplinati dagli articoli 70-76 del d.lgs. 36/2023.</p> <p>In particolare per i contratti sotto soglia per i lavori:</p>	<p>Sul solco tracciato dal legislatore in favore della speditezza dei procedimenti previsti nel nuovo codice, si pone certamente il dettato dell'art. 50 lett. b), nella misura in cui prevede il ricorso alle procedure di affidamento diretto per servizi e forniture, anche relative ad attività di progettazione, che siano di importo inferiore ad euro 140.000,00, ciò senza dover neppure ricorrere a lettere d'invito o indagini di mercato. Analizzando la forma sintattica e grammaticale utilizzata nell'articolo in commento, si coglie l'utilizzo del verbo al modo indicativo, allorquando prescrive il ricorso all'affidamento diretto, da leggere quale imperativo, e ciò proprio sulla base del tenore dell'intero codice che ha dichiaratamente aperto le porte all'affidamento diretto, prevedendolo in una norma di diritto positivo, si che il ricorso a tale strumento diventa una regola, non già una eccezione. La svolta e davvero innovativa, si pensi alle precedenti linee guide ANAC, in virtù delle quali il ricorso all'affidamento diretto di opere, servizi e forniture, era da considerarsi quale indice di distorsione del mercato e, dunque, di corruttela. Il legislatore del nuovo codice, invece, manifesta un atteggiamento di maturità intellettuale, proprio in applicazione dei principi di fiducia e di speditezza che l'esperienza degli appalti pubblici ha insegnato.</p> <p>Sebbene tale sdoganamento dell'affidamento diretto, però, v'è anche da sottolineare come il legislatore pone dei correttivi affinché il legittimo ricorso allo strumento dell'affidamento ex art. 50 lett. a) e b) del codice non si traduca in una incontrollata distorsione del libero mercato. Al</p>

		<p>fine di tutelare la concorrenza e prevenire fenomeni di distorsione del pubblico mercato, il legislatore ha previsto una figura già nota anche alla vecchia disciplina, che è il principio di rotazione negli affidamenti diretti. Nel nuovo codice, infatti, si prevede che non potrà ricorrersi all'affidamento diretto nei confronti dell'operatore economico uscente, se questi sia stato affidatario di due servizi consecutivi, appartenenti alla stessa categoria merceologica, o interessanti la stessa area. Tale contenimento appare quanto mai giusto ed opportuno, specie alla luce della realizzazione del principio di massima partecipazione e del principio di libera concorrenza, sempre contenuti nell'incipit del D. Lgs. 36/2023,</p>
<p>Procedure per lavori</p>	<p>In particolare per i contratti sotto soglia per i lavori:</p> <p>g) per gli importi fino a 140 mila euro + iva sono previsti gli affidamenti diretti (anche senza consultare operatori economici o fare un'indagine di mercato) ma è richiesta la provata esperienza a chi viene affidato il contratto. Tale norma non era prevista dal vecchio codice per questo importo ma i decreti semplificazione (sia il primo che d. semplificazione bis) del 2020 e 2021 avevano derogato a tale codice precedente, che ricordo che l'affidamento diretto era previsto per gli importi fino a 40 mila euro (più iva per tutti gli importi, senza doverlo sottolineare ogni volta), e quindi il legislatore ha previsto di renderla operativa a tutti gli effetti (non più 139 mila ma 140 mila, c'è solo questa differenza con i decreti semplificazioni).</p> <p>h) sempre per i lavori, per importi da 140 mila fino a 1 milione di euro con procedura negoziata senza la previsione di un bando con la consultazione di almeno 5 operatori economici.</p> <p>i) per i lavori da 1 milione fino alla soglia comunitaria (che viene aggiornata periodicamente dalla Commissione europea) affidamento con procedura negoziata senza la previsione di un bando con la consultazione di almeno 10 operatori economici.</p>	

<p>Procedure per servizi</p>	<p>Per i servizi e forniture per:</p> <p>e) importi fino a 140 mila euro (art. 50 comma b) con affidamento diretto senza consultare operatori economici o fare un'indagine di mercato ma è richiesta la provata esperienza a chi viene affidato il contratto.</p> <p>Si può procedere con decisione di contrarre (non più delibera di contrarre) semplificato, come previsto dall'art. 17 del codice dove ci devono essere i riferimenti appena menzionati nel preambolo, nella decisione di contrarre ci devono essere altri elementi essenziali, quali la motivazione, il nominativo del RUP, previsione nel documento biennale per i servizi per importi sopra i 100 mila euro, la voce contabile, che sia stato deliberato dal CDA, (e nei casi previsti anche dal consiglio di dipartimento).</p> <p>f) importi da 140 mila euro fino alla soglia comunitaria con procedura negoziata senza la previsione di un bando con la consultazione di almeno 5 operatori economici.</p>	
<p>Affidamenti in house providing</p>	<p>Alcune forniture o servizi possono essere anche affidati in house, ovvero, la PA provvede a fornirle in proprio, o in casa (da qui il termine in house). Ovviamente ci devono essere i presupposti e il rispetto della normativa europea (direttive 2014/ 23, 24, 2 SCE) e quella nazionale (la legge partecipate del 2017). Nelle università tale affidamento è frequente, tramite CINECA, Biblos o fondazioni private delle università. Il legislatore europeo è intervenuto non di rado in questi casi perché ritiene che si possa ledere il principio di non discriminazione.</p>	
<p>MEPA, CONSIP</p>	<p>Ovviamente per gli importi più piccoli, spesso chiamati micro importi, il legislatore ha previsto e messo a disposizione alle stazioni appaltanti i mezzi idonei quali MEPA o CONSIP, quali piattaforme elettroniche, o committenti di approvvigionamento le quali si sono rilevati molto utili, perché riescono a fornire prezzi molto competitivi e perché la stazione appaltante deve solamente fare l'atto di acquisto, tutto il resto (la contrattazione</p>	<p>favoriti anche dal ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitali, sempre statuito dal nuovo codice.</p> <p>In ultimo, non può sottacersi di come il principio di rotazione e l'obbligo di rifornirsi sulle piattaforme digitali, non ricorre nelle ipotesi di affidamento di servizi, lavori e forniture inferiori ad Euro 5.000,00.</p> <p>Per concludere, non può che esprimersi un giudizio favorevole nei confronti di coloro, primo fra tutti il Consiglio di Stato, che hanno lavorato alla preparazione di un codice, sicuramente perfezionabile, ma che accoglie e recepisce molte</p>

	<p>dei prezzi o l'accordo quadro), è stato fatto da tali committenti. Se la stazione appaltante non si rivolge a tali committenti deve motivare nella delibera a contrarre tale scelta.</p>	<p>delle necessita promanate proprio dal mercato degli appalti pubblici, avendo cosi dimostrato grande sensibilità verso il tessuto socio-economico, nel convincimento che ogni attività normativa debba promanare dal basso, al fine di pater meglio aderire al corpo sociale che e deputato a vestire.</p>
--	---	--

TABELLA N. 4

COMPARAZIONE “ESTESA” DELLE PROVE SCRITTE SVOLTE DAI CANDIDATI SHEKAJ E POTENZI

	Elaborato ID 250712 – dott. Shekaj	Elaborato ID 457310 – dott.ssa Potenzi
Premessa	<p>Brevi cenni sui "principi generali" di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 3</p> <p>Il nuovo decreto legislativo 36/2023 è entrato in vigore dal 1° aprile 2023 ma operativo dal 1° luglio 2023. Fino al 31 dicembre 2023 sono previste delle deroghe dove si applicano anche delle norme del decreto legislativo 50/2016 (il precedente codice degli appalti). Entrerà in vigore a pieno regime il 1° gennaio 2023. Rispetto al codice precedente ci sono novità importanti, improntate dall'esigenza di snellire, rinnovare il codice attuale.</p> <p>Il testo è stato redatto da un gruppo di lavoro di magistrati del Consiglio di Stato per poi essere discusso in parlamento con importanti modifiche rispetto alla bozza iniziale che ha suscitato non poche polemiche, quali appalto integrato ecc.</p>	<p>Rispetto alla precedente versione del codice degli appalti il d.lvo 36 del 2023 ha introdotto una grande novità ossia un intero titolo composto da 12 articoli, dedicato ai principi fondamentali.</p>
Le innovazioni	<p>Le novità importanti hanno riguardato i principi generali dove nel nuovo codice sono riportati nei primi 12 articoli. Con tali principi, non più richiamati semplicemente dalla legge 241/1990 come faceva il vecchio codice con integrazioni nell'art.30, il legislatore ha voluto dare più fiducia alle stazioni appaltanti e anche discrezionalità nel portare avanti le procedure. Ora sono previsti anche tempi più veloci, sia per i contratti ordinari che per i contratti speciali. Altre importanti novità ci sono per i responsabili dei progetti, per gli appalti di progettazione, non più organizzati in tre fasi, bensì in due.</p>	
I tre principi fondamentali	<p>Importantissimi i primi tre principi che elencati nei primi tre rispettivi articoli del codice:</p> <p>10. Principio della fiducia (fiducia tra operatore economico e stazione appaltante, la fiducia verso chi dovrebbe lavorare nella realizzazione degli appalti e non più lo stallo con il precedente codice dove per la</p>	<p>Di questi principi i primi 3 sono, ai sensi dell'art. 4., criteri interpretativi e applicativi delle norme del codice, i restanti 7 pur non essendo definiti quali criteri interpretativi o applicativi rivestono comunque grande importanza della attuazione del codice stesso.</p> <p>I primi tre principi sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• il principio del risultato• il principio della fiducia

	<p>preoccupazione della responsabilità che ne derivava spesso l'inerzia erano frequenti e paralizzavano l'attività amministrativa),</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. principio del risultato (consiste nella massima tempestività di portare il risultato che l'amministrazione si pone) 2. principio di accesso al mercato (nel rispetto dei principi di proporzionalità e libera concorrenza) 	<ul style="list-style-type: none"> • il principio dell'accesso al mercato <p>Il principio del risultato rappresenta una vera rivoluzione della materia degli appalti pubblici. L'art. 1 prevede infatti che le stazioni appaltanti proseguono il risultato dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti nel minor tempo possibile, al miglior rapporto qualità prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.</p> <p>Il risultato è posto dalla norma in una posizione centrale tanto che il rispetto del principio di concorrenza e trasparenza sono considerati strumentali al conseguimento del risultato.</p> <p>Inoltre la norma sancisce che il risultato rappresenta il criterio principale su cui si fonda l'esercizio del potere discrezionale dei funzionari pubblici e di conseguenza è elemento di valutazione per la responsabilità degli stessi e per la determinazione degli incentivi spettanti. Strettamente legato al principio del risultato è il principio della fiducia. La norma ha l'obiettivo di rifondare le relazioni tra funzionari pubblici e operatori economici stabilendo che entrambi devono operare in un ambito di reciproca fiducia. In particolare ad essere rifondata è la figura dei funzionari pubblici ai quali viene concesso un grosso grado di iniziativa ed autonomia al fine di garantire il raggiungimento del risultato.</p> <p>Il terzo principio fondante è il principio di accesso al mercato. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti devono garantire l'accesso al mercato agli operatori economici rispettando criteri di concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.</p>
<p>Gli altri principi</p>	<p>e poi gli altri principi sotto elencati (non in ordine)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Principio di buon andamento 4. Principio di sussidiarietà e solidarietà orizzontale 5. Principio di autonomia negoziale 6. Principio di autorganizzazione 7. Tassatività dei casi di esclusione 8. Principio di buona fede e tutela dell'affidamento 10 Principio di riorganizzazione dell'equilibrio contrattuale. <p>Ovviamente sono sempre validi anche i principi del vecchio codice quali principio di trasparenza, di rotazione, (ora previsto solo per chi si è aggiudicato il precedente contratto e non più anche per chi era stato invitato) di non discriminazione ecc.</p>	<p>Come detto in precedenza oltre questi 3 principi fondamentali ve ne sono altri sette sanciti del nuovo codice che sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il principio della buona fede e della tutela dell'affidamento • il principio di solidarietà e sussidiarietà orizzontale • il principio della auto organizzazione amministrativa • il principio dell'autonomia contrattuale • il principio del mantenimento dell'equilibrio contrattuale • il principio di tassatività delle clausole di esclusione • il principio di applicazione dei ccnl

<p>Procedure di affidamento: premessa</p>	<p>Procedura per l'affidamento in generale e l'affidamento diretto di servizi e forniture.</p> <p>Per quanto riguarda le procedure di affidamento anche nel nuovo codice sono previste le procedure di affidamento sotto soglia europea e le procedure sopra la soglia europea. Intanto bisogna distinguere tra appalti/contratti in affidamento per i: a) lavori b) forniture e servizi e c) servizi speciali quali servizi per le mense scolastiche ecc.</p> <p>Le procedure sotto la soglia europea sono disciplinate dagli articoli 48-54 del nuovo codice, mentre quelle sopra la soglia sono disciplinate dagli articoli 70-76 del d.lgs. 36/2023.</p> <p>In particolare per i contratti sotto soglia per i lavori:</p>	<p>Per quanto riguarda affida l'affidamento diretto si tratta di una modalità semplificata di assegnazione di un contratto che non prevede lo svolgimento di una procedura di gara, alla quale la stazione appaltante può ricorrere a determinati condizioni.</p>
<p>Procedure per lavori</p>	<p>In particolare per i contratti sotto soglia per i lavori:</p> <p>j) per gli importi fino a 140 mila euro + iva sono previsti gli affidamenti diretti (anche senza consultare operatori economici o fare un'indagine di mercato) ma è richiesta la provata esperienza a chi viene affidato il contratto. Tale norma non era prevista dal vecchio codice per questo importo ma i decreti semplificazione (sia il primo che d. semplificazione bis) del 2020 e 2021 avevano derogato a tale codice precedente, che ricordo che l'affidamento diretto era previsto per gli importi fino a 40 mila euro (più iva per tutti gli importi, senza doverlo sottolineare ogni volta), e quindi il legislatore ha previsto di renderla operativa a tutti gli effetti (non più 139 mila ma 140 mila, c'è solo questa differenza con i decreti semplificazioni).</p> <p>k) sempre per i lavori, per importi da 140 mila fino a 1 milione di euro con procedura negoziata senza la previsione di un bando con la consultazione di almeno 5 operatori economici.</p> <p>l) per i lavori da 1 milione fino alla soglia comunitaria (che viene aggiornata periodicamente dalla Commissione europea) affidamento con procedura negoziata senza la previsione di un bando con la</p>	

	consultazione di almeno 10 operatori economici.	
Procedure per servizi	<p>Per i servizi e forniture per:</p> <p>g) importi fino a 140 mila euro (art. 50 comma b) con affidamento diretto senza consultare operatori economici o fare un'indagine di mercato ma è richiesta la provata esperienza a chi viene affidato il contratto.</p> <p>Si può procedere con decisione di contrarre (non più delibera di contrarre) semplificato, come previsto dall'art. 17 del codice dove ci devono essere i riferimenti appena menzionati nel preambolo, nella decisione di contrarre ci devono essere altri elementi essenziali, quali la motivazione, il nominativo del RUP, previsione nel documento biennale per i servizi per importi sopra i 100 mila euro, la voce contabile, che sia stato deliberato dal CDA, (e nei casi previsti anche dal consiglio di dipartimento).</p> <p>h) importi da 140 mila euro fino alla soglia comunitaria con procedura negoziata senza la previsione di un bando con la consultazione di almeno 5 operatori economici.</p>	<p>L'art. 50 del nuovo codice prevede che per gli appalti del servizio forniture si possa ricorrere all'affidamento diretto senza obbligo di motivazione senza la consultazione di più operatori per contratti fino a 140.000 e operatori economici in possesso di una pregressa esperienza nel settore merceologico che garantisca l'esecuzione dei contratti.</p> <p>Il limite per l'affidamento è stato notevolmente incrementato negli ultimi anni passando dagli iniziali 40.000 euro agli attuali 140.000. La volontà del legislatore è evidentemente quella di semplificare e accelerare le procedure di affidamento esecuzione dei contratti, soprattutto di quelli che hanno ad oggetto l'ordinaria attività delle pubbliche amministrazioni.</p> <p>Unico vincolo in caso di affidamento diretto è rappresentato dal rispetto dell'obbligo di rotazione dei fornitori sanciti dall'art. 49.</p> <p>Quest'ultimo articolo prevede che è vietato l'affidamento consecutivo allo stesso operatore economico di due contratti appartenenti allo stesso settore merceologico. Tale obbligo può essere escluso nel caso in cui la struttura del mercato l'assenza di concorrenti ne impediscano l'applicazione, ma può essere altresì escluso, secondo la nuova formulazione anche nel caso in cui l'operatore economico uscente abbia eseguito con particolare accuratezza il precedente contratto.</p> <p>Nel caso di affidamenti diretti il codice prevede inoltre alcune semplificazioni relativamente all'attestazione dei requisiti per l'affidamento che per i contratti fino a 40.000 euro possano essere autocertificati e l'esonero della presentazione delle garanzie provvisorie.</p>
Affidamenti in house providing	<p>Alcune forniture o servizi possono essere anche affidati in house, ovvero, la PA provvede a fornirle in proprio, o in casa (da qui il termine in house). Ovviamente ci devono essere i presupposti e il rispetto della normativa europea (direttive 2014/ 23, 24, 2 SCE) e quella nazionale (la legge partecipate del 2017). Nelle università tale affidamento è frequente, tramite CINECA, Biblos o fondazioni private delle università. Il legislatore europeo è intervenuto non di rado in questi casi perché ritiene che si possa ledere il principio di non discriminazione.</p>	

MEPA, CONSIP	<p>Ovviamente per gli importi più piccoli, spesso chiamati micro importi, il legislatore ha previsto e messo a disposizione alle stazioni appaltanti i mezzi idonei quali MEPA o CONSIP, quali piattaforme elettroniche, o committenti di approvvigionamento le quali si sono rilevati molto utili, perché riescono a fornire prezzi molto competitivi e perché la stazione appaltante deve solamente fare l'atto di acquisto, tutto il resto (la contrattazione dei prezzi o l'accordo quadro), è stato fatto da tali committenti.</p> <p>Se la stazione appaltante non si rivolge a tali committenti deve motivare nella delibera a contrarre tale scelta.</p>	
--------------	--	--

TABELLA N. 5

COMPARAZIONE “SCHEMATICA” GENERALE DELLE PROVE SCRITTE SVOLTE DAL CANDIDATO SHEKAJ E DA TUTTI I CANDIDATI AMMESSI ALL’ORALE

LISTA DEI SUB-ARGOMENTI:

- per quanto attiene ai *brevi cenni sui “principi generali”*

- 1) Principio di risultato, art. 1, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 2) Principio della fiducia, art. 2, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 3) Principio dell’accesso al mercato, art. 3, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 4) Principio di buona fede e di tutela dell’affidamento, art. 5, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 5) Principio di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, art. 6, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 6) Principio di auto-organizzazione amministrativa, art. 7, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 7) Principio di autonomia contrattuale, art. 8, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 8) Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, art. 9, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 9) Principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, art. 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- per quanto attiene i principi del vecchio codice richiamati con il D. Lgs. n. 36/23:

- 10) Principio di trasparenza, art. 29, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 11) Principio di rotazione, art. 36, comma 7, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 12) Principio di non discriminazione, art. 30, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- per quanto riguarda le procedure di affidamento:

- 13) per gli appalti pubblici sotto soglia, artt. 48 e segg., D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 14) per i settori speciali, artt. 141 e segg., D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- per quanto attiene ad altri argomenti:

- 15) il ricorso alle piattaforme elettroniche: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP), art. 25, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 16) il ricorso all’affidamento in house providing, art. 7, commi 2 e 3, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

